

"CONVENZIONE RISERVATA AI FIGLI DEGLI ASSOCIATI"

tra

A.I.G.A. Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Palermo

e

Società Cooperativa Sociale Pueri, con sede a Palermo in via Libertà n°85, Iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di Palermo n° 275621, C.F. e P. IVA 02268110844, in persona del Legale Rappresentante Stefania Guccione (di seguito la "Società")

(d'ora innanzi AIGA e Società, separatamente indicate come "Parte" e congiuntamente come "Parti")

Premesso che:

- A. La cooperativa sociale Pueri gestisce a Palermo servizi per l'infanzia destinati a bambini dai 12 mesi ai 12 anni, quali scuole dell'infanzia, asili nido, ludoteche pomeridiane, corsi di inglese per bambini e ragazzi, servizi di doposcuola e sostegno alle metodologie di apprendimento, corsi di musica, attività sportive per bambini/e dai 3 agli 8 anni (minibasket e ginnastica artistica), campi estivi.
- B. A.I.G.A. è interessata a convenzionarsi con la Società per consentire l'accesso in qualità di utenti, ai figli dei propri associati;

Tutto ciò premesso, che è parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito, l' "Accordo"),

le Parti convengono e stipulano quanto segue

1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

- 1.1 Con la sottoscrizione dell'Accordo AIGA chiede alla Società, che accetta, la possibilità di erogare i servizi di cui in premessa nei in favore dei figli degli associati, nei limiti dei posti disponibili.
- 1.2 Per la disciplina degli orari di apertura e chiusura delle Strutture e delle modalità di iscrizione alle Strutture e di fruizione del Servizio, si rinvia ai Regolamenti delle Strutture, disponibili tempo per tempo sul sito della Cooperativa <http://www.cooperativapueri.it>.

2. OBBLIGHI E GARANZIE A CARICO DELLA SOCIETA'

- 2.1 La Società si impegna ad assicurare il Servizio con i medesimi livelli di qualità e senza soluzione di continuità per tutta la durata, originaria o prorogata, dell'Accordo.
- 2.2 La Società garantisce inoltre di essere dotata di idonea copertura assicurativa in relazione a: (i) sinistri derivanti da rischi; (ii) danni causati a terzi dagli stabili, impianti, attrezzatura e gestione delle Strutture; (iii) rischi per infortunio dei bambini ospitati dalle Strutture.
Fermo quanto sopra e salvo il disposto del successivo art. 9, la Società si obbliga in ogni caso a mantenere AIGA indenne e manlevata da ogni danno, costo, onere, spesa, pretesa, richiesta o azione che venisse avanzata da terzi o che comunque dovesse coinvolgere AIGA, derivante o comunque connessa all'esecuzione dell'Accordo.



3. CONDIZIONI DEL SERVIZIO CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

3.1 Il corrispettivo per il Servizio oggetto dell'Accordo in relazione a ciascun bambino iscritto prevede l'intera quota a carico degli Associati, in base a quanto indicato ai commi seguenti del presente articolo.

Nessun costo sarà sostenuto da AIGA.

3.2. Le agevolazioni previste per gli Associati sono quelle riportate di seguito;

3.3 In caso di variazione delle condizioni di seguito previste, la Società si impegna a darne informativa scritta ad AIGA con almeno 30 giorni di anticipo.

3.4 Gli Associati AIGA, per i servizi erogati dalla Cooperativa Pueri o suoi consorziati, potranno fruire delle seguenti condizioni:

- Sconto del 50% sulle quote di iscrizione dei servizi integrativi (Campi estivi, Doposcuola, Tempo d'estate, Ludoteca, Corsi d'inglese ecc. – vedi offerte di servizi sul sito www.cooperativapueri.it);
- Sconto del 10% sull'iscrizione per Asili e Scuole dell'infanzia
- Sconto del 15% sulla retta per Tempo d'estate e Ludoteca;
- Sconto del 15% sulla retta per il Doposcuola;
- Sconto del 5% sulla retta per Corsi d'Inglese e Campi estivi.
- Sconto del 5% sulla retta per attività sportive.

4. DURATA E RECESSO

4.1 L'Accordo decorre dall'1/10/2014 e scadrà il 31/12/2014.

4.2 Alla scadenza, l'Accordo si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di un (1) anno, e così di seguito, se nessuna Parte comunica all'altra la propria volontà di non rinnovarlo, a mezzo lettera a.r., almeno 3 mesi prima della scadenza, originaria o prorogata dell'Accordo.

4.3 AIGA e la Società avranno facoltà di recedere dall'Accordo in ogni tempo, anche durante il periodo di proroga del medesimo, mediante comunicazione da inviarsi mediante lettera raccomandata a/r con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

5. RISERVATEZZA

5.1 Le Parti, preso atto che l'esecuzione dell'Accordo richiede che le Parti si scambino atti ed informazioni, sia scritti sia orali, di natura riservata (di seguito "Informazioni"), si impegnano a:

- a) mantenere le Informazioni come strettamente riservate e a non divulgarle in alcun modo, in tutto o in parte, a terzi, eccezion fatta per i rispettivi amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori, consulenti (in seguito: "Collaboratori"), cui le Informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione dell'Accordo;
- b) informare i Collaboratori della natura riservata delle Informazioni e ad istruirli affinché trattino le medesime in modo riservato;
- c) non rivelare a terzi la circostanza che le Informazioni sono state fornite dall'altra Parte;
- d) non utilizzare alcuna informazione, in tutto o in parte, per finalità estranee all'esecuzione dell'Accordo.

6.2 Resta inteso che le Informazioni possono essere comunicate:

- (i) alle Autorità, ivi comprese quelle di controllo e vigilanza, nei casi e nei limiti in cui la comunicazione sia richiesta da disposizioni legislative e/o regolamentari;
- (ii) a terzi in genere, esclusivamente previo consenso scritto dell'altra Parte.

6.3 L'obbligo di riservatezza non opera sulle Informazioni che:

- a) al momento in cui vengano a conoscenza di una Parte, o di uno o più Collaboratori, siano già di pubblico dominio;
- b) siano o diventino disponibili al pubblico per causa diversa dalla divulgazione effettuata da una Parte, o da uno o più Collaboratori, ovvero, comunque, per ragioni che non costituiscono inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo;

- c) siano rese disponibili ad una Parte, su base non riservata, da fonte che, per quanto a conoscenza della medesima, non è vincolata da un accordo di riservatezza.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 7.1 AIGA e la Società si impegnano reciprocamente al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi prescritti dal D. Lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, in materia di protezione dei dati personali.
- 7.2 La Società, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna inoltre a trattare i dati personali comunicati dai Dipendenti (compresi i dati dei figli iscritti alle Strutture) esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Accordo, nella piena osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali.

8. NEGOZIAZIONE

- 8.1 Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola dell'Accordo è stato oggetto di apposita negoziazione..

9. RESPONSABILITA' E MANLEVA

- 9.1 Resta inteso che AIGA è estranea a qualsiasi rapporto che si andrà ad instaurare tra la Società e gli Associati in relazione alla prestazione dei Servizi a favore dei figli degli stessi.

11 LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

- 11.1 L'Accordo è retto e regolato dalla legge italiana.
- 11.2 Qualsiasi controversia tra le Parti relativa o comunque connessa all'Accordo, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Palermo.

12 CREDITS

- 12.1 La società potrà menzionare, nei propri opuscoli e nel proprio materiale propagandistico e pubblicitario, la collaborazione con AIGA, nonché sui mezzi di comunicazione da utilizzarsi per tale finalità.

Palermo, 14 settembre 2014

(timbro e firma della Società)
SOCIETA' COOP. SOCIALE
PUERI
Via Libertà, 85
90144 PALERMO
Part. IVA 02268110844

Per accettazione
(timbro e firma di AIGA)

(firma)
AIGA
Associazione Italiana Italiani
Sezione Palermo
C.F. 099354101829
